

REGOLAMENTO
XVII ASSEMBLEA CONGRESSUALE ANCI
MILANO 2014

1. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE (Convocazione)

1.1 La XVII Assemblea Congressuale ANCI è convocata, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale del 3 luglio 2014, a Milano, nella data del 6 novembre 2014 dando mandato al Presidente dell'ANCI di stabilire l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea Congressuale e di definire gli argomenti all'ordine del giorno.

1.2 Il Presidente, all'uopo delegato dal Consiglio Nazionale, sulla base dei dati forniti dal Segretario Generale, approva alla data del 24 luglio 2014, il riparto del numero dei Delegati e dei componenti del Consiglio Nazionale da eleggere in sede regionale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ANCI. Il Quorum verrà calcolato rispetto alle quote pagate entro il 30 giugno 2014, come rinvenienti da rendiconto Equitalia di inizio luglio, integrato con pagamenti quietanzati comunicati ad Anci entro il 31 luglio 2014.

1.3 Il Consiglio Nazionale provvede altresì ad indicare il periodo entro il quale debbono svolgersi le Assemblee regionali in modo che esse abbiano luogo, di norma, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Congressuale. Le Assemblee regionali dovranno pertanto svolgersi entro il 15 ottobre 2014.

1.4 Entro il 24 luglio 2014 la Presidenza nazionale dirama alle Associazioni regionali l'avviso di convocazione dell'Assemblea Congressuale al quale vanno allegati: il prospetto di riparto per Regione dei Delegati, il presente Regolamento, l'elenco degli associati in regola con le quote sociali, lo Statuto, un modello di scheda informativa per ciascun delegato.

1.5 All'avviso di convocazione viene unito anche l'elenco dei rappresentanti nazionali incaricati di assistere ai lavori.

2. COMMISSIONE DI GARANZIA - (Nomina e Attribuzioni)

2.1 Il Presidente nomina la Commissione Nazionale di garanzia, costituita secondo criteri rispettosi del principio delle rappresentanze politiche. La Commissione delibera sulla regolarità dello svolgimento dei lavori ed esamina gli eventuali ricorsi avanzati al Consiglio Nazionale.

2.2 La Commissione si pronuncia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Congressuale.

2.3 La Commissione sottopone a ratifica del Consiglio Nazionale le sue decisioni.

2.4 La Commissione è assistita dal Segretario Generale o un suo delegato.

3. ASSEMBLEA REGIONALE (Convocazione)

3.1 L'Associazione regionale decide formalmente la convocazione dell'Assemblea regionale in uno dei giorni del periodo stabilito dal Consiglio Nazionale.

3.2 L'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale, da inviarsi agli enti associati almeno quindici giorni prima del suo svolgimento dovrà contenere:

- Data, ora e luogo di svolgimento dell'Assemblea
- Ordine del giorno dei lavori
- Numero dei Delegati da eleggere
- Copia del presente Regolamento
- Copia dello Statuto Nazionale e dello Statuto regionale

3.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea regionale, a firma del Presidente, verrà inviato a tutti gli Enti soci delle singole regioni, e per conoscenza al Presidente nazionale dell' ANCI.

3.4 Nel caso l'Associazione regionale non provveda alla convocazione nei tempi stabiliti, alla stessa provvede il Presidente dell'ANCI.

4. ASSEMBLEA REGIONALE (Composizione-Organismi assembleari)

4.1 L'Assemblea regionale pregressuale è costituita da tutti gli enti associati della Regione. Il Sindaco o il rappresentante legale rappresentano l'associato in seno all'Assemblea e possono rappresentare, mediante formale delega, oltre al proprio, non più di altri tre enti associati della Regione.

4.2 L'Assemblea regionale pregressuale, che è aperta dal Presidente dell'Associazione regionale (o, in caso di impedimento, da un suo delegato), è presieduta da un Presidente eletto direttamente dall'Assemblea all'inizio dei suoi lavori.

4.3 Il Presidente è coadiuvato da 3 o più vice presidenti, da 2 o più segretari, da 5 o più scrutatori eletti dall'Assemblea.

4.4 L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale è costituito su proposta del Presidente dell'Anci regionale.

4.5 L'Assemblea elegge altresì la Commissione verifica dei poteri, composta da 3 o più componenti, che viene assistita da un funzionario della Associazione nazionale. Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

4.6 L'Assemblea, su proposta della Presidenza, stabilisce il giorno e l'ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione delle operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste dei candidati.

5. ASSEMBLEA REGIONALE (Validità)

5.1 L'Assemblea regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli enti associati della Regione in regola con i contributi associativi fino alla quota 2013.

5.2 In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

5.3 Ove l'Assemblea regionale, regolarmente convocata e svoltasi, non provveda per qualsiasi motivo, alla elezione dei delegati all'Assemblea Congressuale Nazionale, potranno partecipare all'Assemblea Congressuale Nazionale soltanto i delegati di diritto.

6. DELEGATI (Eleggibilità-Riparto per Regione- Supplenze)

6.1 In base all'art. 12.1 dello Statuto ANCI, "il numero dei delegati all'Assemblea Congressuale è fissato sulla base di n.1 delegato per ogni 10 iscritti, e in regola con i pagamenti, e frazioni superiori a 5".

6.2 Sono eleggibili a Delegati all'Assemblea Congressuale Nazionale tutti gli amministratori in carica degli enti associati della Regione e in regola con i pagamenti fino alla quota del 2013.

6.3 Prima della loro elezione i candidati devono compilare e sottoscrivere una scheda informativa dalla quale risultino i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto.

6.4 Sono Delegati di diritto, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Anci, i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia della Regione, purché associati e in regola con i pagamenti. I Comuni capoluogo i cui Consigli risultano sciolti, sono rappresentati dal Commissario Straordinario. I delegati di diritto pertanto non vanno compresi nel numero complessivo dei Delegati spettanti secondo i criteri previsti dallo Statuto.

6.5 I Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia impossibilitati, possono delegare, in via esclusiva, attraverso atto formale, un amministratore del proprio Comune.

6.6 Un Delegato, regolarmente eletto, che per qualsiasi impedimento, non è in grado di partecipare all'Assemblea congressuale nazionale può delegare un altro Delegato.

7. ASSEMBLEA REGIONALE (Elezione dei Delegati)

7.1 L'elezione dei Delegati avviene con il sistema proporzionale, con liste bloccate, ovvero su lista concordata nell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di rappresentanti degli enti associati pari almeno al 3% dei soci della Regione e comunque non inferiore a cinque.

7.2 I presentatori della lista (che debbono essere rappresentanti legali degli enti associati della Regione, o loro delegati) non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi presentata.

7.3 Gli scrutatori costituiscono l'Ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno il presidente. Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere un rappresentante per lista concorrente.

8. ASSEMBLEA REGIONALE (Verbale-Ratifica)

8.1 Dell'Assemblea regionale, per la parte che si riferisce alla elezione dei Delegati, va redatto apposito verbale. Il verbale deve contenere gli elementi indispensabili per documentare il regolare svolgimento del lavoro.

8.2 Detto verbale (unitamente alle schede informative dei Delegati eletti) entro le 24 ore successive, va inviato, via posta elettronica o con plico raccomandato o consegnato di persona, a cura del Presidente dell'Associazione regionale, al Segretario Generale il quale, avvalendosi degli uffici preposti e verificati i requisiti dei delegati eletti, comunica per telegramma la decisione della Commissione di Garanzia alla quale compete l'obbligo di attestazione della regolarità dell'Assemblea regionale pregressuale.

9. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE (Composizione- Validità)

9.1 L'Assemblea Congressuale è composta dai Delegati eletti nelle Assemblee regionali, il cui elenco sarà definitivamente validato dal Presidente su mandato della commissione di Garanzia.

9.2 I Delegati vengono muniti di un tesserino personale di riconoscimento indispensabile per esercitare tutti i diritti e doveri congressuali.

9.3 L'Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati eletti dalle Assemblee regionali. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dall'orario fissato per la prima, è valida con la presenza di almeno un terzo dei Delegati.

9.4 Ogni Delegato può rappresentare un solo altro delegato impedito a partecipare. Tale situazione dovrà risultare da formale delega sottoscritta dal delegante.

9.5 I Delegati di diritto (Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia) impossibilitati, delegano un amministratore del proprio Comune.

10. ASSEMBLEA CONGRESSUALE NAZIONALE (Svolgimento)

10.1 L'Assemblea Congressuale Nazionale, è aperta e presieduta dal Presidente dell'Associazione Nazionale, che in caso di suo impedimento o assenza, è sostituito da un Vice Presidente o, ulteriormente, da un componente del Comitato Direttivo da lui preventivamente delegato.

10.2 L'Assemblea Congressuale nomina un Ufficio di Presidenza composto oltre che dal Presidente dell'ANCI, da 3 o più vice presidenti, e da 2 o più segretari.

10.3 L'Assemblea nomina altresì 5 o più scrutatori per le votazioni e una Commissione per la verifica dei poteri, composta da 3 o più delegati, che viene assistita dal Segretario Generale o da un funzionario dell'Associazione nazionale da esso delegato.

10.4 Tutti i componenti gli organi assembleari vanno scelti tra i rappresentanti degli enti associati presenti.

10.5 L'Assemblea congressuale nazionale, nella sessione ordinaria, procede, mediante votazione, all'elezione del Presidente dell'ANCI e dei componenti del nuovo Consiglio Nazionale, determinati in base ai criteri stabiliti all'art. 15 dello Statuto.

10.6 L'Assemblea, oltre agli adempimenti previsti dallo Statuto, su proposta della Presidenza stabilisce il giorno e l'ora delle votazioni, il periodo di tempo a disposizione per le operazioni elettorali, nonché il termine entro il quale vanno presentate le liste dei candidati. L'elezione del Consiglio Nazionale può avvenire, secondo una prassi consolidata, su lista unica concordata.

Tuttavia, in caso di mancato accordo o nel caso siano presentate più liste, viene adottato il sistema proporzionale con liste bloccate e senza voti di preferenza.

10.7 Ciascuna lista deve essere presentata da un numero di Delegati non inferiore al 2% del totale dei Delegati eletti e comunque non inferiore a tre.

I presentatori di lista non possono essere compresi nella lista dei candidati da essi rappresentata.

10.8 Ciascun Delegato ha diritto a ricevere la scheda necessaria alla votazione, regolarmente vistata dalla Commissione verifica dei poteri.

In caso di votazione elettronica vengono indicate alla Assemblea le opportune procedure.

10.9 Gli scrutatori costituiscono l'ufficio elettorale ed eleggono nel proprio seno un presidente.

10.10 Degli scrutini effettuati l'ufficio elettorale dà conto all'Assemblea con apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Alle operazioni di scrutinio e di votazione può assistere anche un rappresentante per ogni lista presentata.